



**Comune
di Sirmione**
Servizi Sociali

PROCEDURA APERTA

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E
NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI MULTI
PROBLEMATICITA'**

PERIODO 02.01.2023/31.12.2024

**CAPITOLATO D'APPALTO
CIG 949195945C N.GARA 8799473**





Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di **Assistenza domiciliare** rivolto ad anziani, disabili e nuclei familiari in condizioni di multi problematicità, da effettuarsi sull'intero territorio Comunale.

Art. 2

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è riferita al periodo dal 02/01/2023 – 31/12/2024.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in atto, con preavviso di tre mesi, da comunicarsi con R.R., nel caso in cui dovessero intervenire nuove disposizioni di legge o modificazioni organizzative, o di pubblico interesse, deliberate dal Comune, o a seguito di affidamento dei servizi sociali comunali a società, consorzi o istituzioni, ai sensi del TUEL (D.lgs. 267/2000). In tal caso l'aggiudicatario non potrà far valere alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice se non relativamente al pagamento del servizio svolto fino al termine di recesso fissato dall'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) il Comune di Sirmione potrà richiedere ulteriori servizi, complementari al servizio di assistenza domiciliare sulla base delle esigenze che potrebbero presentarsi all'Ufficio Servizi Sociali (es. servizi assistenziali di emergenza, servizi comunali in favore di cittadini in stato di bisogno, piccole commissioni ecc.) .

Art. 3

FINALITA' DELL'APPALTO

Il Comune di Sirmione con il presente appalto si pone le seguenti finalità:

1. Gestire le situazioni di non autosufficienza, per quanto possibile, con la finalità di contenere il ricorso a strutture protette, favorendo la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
2. Consentire alla persona di conservare l'autonomia di vita nel proprio nucleo familiare o comunque presso la propria comunità di appartenenza;
3. Sostenere la capacità di "prendersi cura di sé stessi" mantenendo l'autonomia residua della persona;
4. prevenire e rimuovere i rischi di cronicizzazione e le cause di emarginazione che possano comportare la prematura istituzionalizzazione di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti;
5. contribuire a mantenere l'equilibrio e l'unità familiare in presenza di eccessivi carichi assistenziali verso i componenti più deboli;
6. Favorire l'integrazione ed il collegamento con i servizi sanitari e sociosanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;
7. Favorire le dimissioni protette dopo periodi di ospedalizzazione e accompagnamento nel percorso di recupero delle normali attività psicofisiche
8. Favorire la socializzazione ed i rapporti interpersonali delle persone anziane, disabili e/o situazioni di fragilità sociale al fine di romperne l'isolamento sociale;
9. Promuovere l'integrazione sociale di persone a rischio di emarginazione;
10. Svolgere attività di prevenzione per consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici-psichici e sociali;
11. Promuovere la responsabilità del singolo e/o della famiglia, senza peraltro sostituirsi ad essi.

Il SAD deve integrare l'attività della persona assistita e/o dei familiari e/o di altri care-giver e non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione".

Art. 4

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) rivolto ad anziani disabili e nuclei familiari in condizioni di multi-problematicità.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste in un insieme di prestazioni effettuate a domicilio dell'utente ed è finalizzato a favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente, ad elevare la qualità della vita e ad evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale così come indicato nei principi della legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il servizio è rivolto a persone in condizione di parziale autonomia o a persone totalmente non autosufficienti ed anche al nucleo familiare che necessita di sostegno e sollievo nel compito della cura assistenziale. Pertanto, nella realizzazione degli interventi è dedicata attenzione alla relazione con la persona stessa, con i suoi familiari e con tutti coloro che prestano le cure necessarie.

Prestazioni principali:

Il servizio oggetto del presente appalto consiste in:

A) PRESTAZIONI DI AUSILIO SOCIO-ASSISTENZIALE DOMICILIARE

- attività di assistenza diretta e cura alla persona (alzata dal letto, aiuto nella minzione, igiene personale, vestizione, mobilizzazione, bagno assistito, somministrazione pasti ecc.);
- aiuto e assistenza nelle attività motorie prescritte agli allettati ad integrazione di programmi riabilitativi;
- educazione alla salute e prestazioni sanitarie di semplice attuazione, non legate a situazioni a rischio specifico e non separabili da attività integrata di assistenza alla persona (es. massaggi e frizioni; mobilizzazione dell'arto; corretta deambulazione; uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo; uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; prevenzione formazione piaghe da decubito; assistenza per la corretta somministrazione dei farmaci).
- attività di sostegno e stimolo nei confronti del soggetto assistito e del suo ambiente di vita (familiare), in collaborazione con l'Assistente Sociale comunale, – attività su indicazione ed in collaborazione con i servizi sanitari (medico di base, ASST), per una migliore valutazione delle condizioni psico fisiche, anche attraverso l'invio ad altri interventi specifici nell'ottica dell'integrazione socio sanitaria
- stimolazione dell'autonomia residua della persona ed intervento educativo sui familiari e parenti, sul vicinato o sul volontariato, per mantenere vive forme di solidarietà e favorire l'integrazione sociale.

B) PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE FAMILIARE

- aiuto nel governo e riordino della casa e attività domestiche (pulizia del bagno e della cucina, organizzazione rispetto alla gestione della casa, lavori di piccolo



- bucato, stiratura e cucito) mediante l'utilizzo di attrezzature e prodotti messi a disposizione dallo stesso assistito;
- aiuto nella preparazione e nella somministrazione dei pasti;
- aiuto e assistenza nello svolgimento di commissioni ed acquisti (medicinali e generi di prima necessità);
- esecuzione di piccole mansioni extra domestiche;
- collaborazione nel mantenimento delle relazioni familiari e sociali (accompagnamento presso uffici, ambulatori, negozi per spese ecc.) e nel disbrigo di pratiche;
- supporto e sostegno ai care giver (indicazioni generiche e invio ai servizi)

La figura professionale incaricata allo svolgimento delle prestazioni di cui ai punti A e B dovrà essere necessariamente in possesso della qualifica ASA ovvero della qualifica OSS.

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto (punti A e B) ogni operatore dovrà avere in dotazione un automezzo proprio o di proprietà della ditta appaltatrice i cui costi, anche di gestione e percorrenze, saranno a carico della Ditta appaltatrice.

Si precisa inoltre che gli automezzi utilizzati, per i quali dovrà essere garantita una puntuale manutenzione, dovranno essere adeguati al tipo di servizio richiesto e conformi alle normative di sicurezza.

Per tutte le prestazioni di cui ai punti A), B) il personale dovrà essere in possesso della patente di guida tipo B.

Art. 5 **ENTITA' DELL'APPALTO**

Le prestazioni richieste saranno correlate al numero di utenti/prestazioni che l'Amministrazione appaltante intenderà programmare e pertanto non sono preventivamente quantificabili.

Il numero delle ore potrà comunque essere aumentato o diminuito anche in misura significativa in relazione alle effettive esigenze, senza che l'appaltatore possa pretendere nulla a titolo di maggior costo orario.

A titolo meramente indicativo l'importo complessivo della gara è stimato su base annua in **€ 117.500,00** IVA esclusa, calcolata prevedendo un numero di ore di servizio annuale presunto in circa 6000, al costo orario di € 19.70 Iva nella misura di legge esclusa, cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 500,00 annui; pertanto, l'importo complessivo con riferimento al biennio è di presunti € 236.000,00 (iva esclusa).

Sono escluse le offerte al rialzo dell'importo a base d'asta.

Dovrà essere garantita indicativamente la presenza di almeno **n. 4 operatori ASA/OSS** (che presteranno la loro attività suddivisi indicativamente secondo i seguenti orari, restando inteso che detti orari, potranno essere modificati e rimodulati per esigenze di Servizio):

- Dal lunedì al venerdì almeno 4 operatrici dalle 7.00 alle 12.00. (tot. 5200 ore)
- Giovedì pomeriggio per riunione d'equipe con l'Assistente Sociale di riferimento: 4 operatrici tutti i giovedì pomeriggio (tot ore 540 ore)
- Sabato mattino dalle 7.00 alle 12.00 (tot ore 260)

Il valore orario unitario delle prestazioni, IVA esclusa e di tutti i costi diretti e indiretti connessi alle condizioni specificate nel presente documento, inclusi rimborso e/o assorbimento costi chilometrici e telefonici e coordinamento del servizio risultano compresi nelle indicazioni sopra riportate. Il prezzo orario proposto si intende fisso ed invariabile per il primo anno, mentre agli

anni successivi, potrà essere applicato un aumento pari all'indice ISTAT riferito al periodo dicembre-dicembre. Ogni onere per la gestione del servizio, che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente documento, è a carico della ditta aggiudicataria. **Si precisa inoltre che, il costo del personale per eventuali affiancamenti (conoscenza utente, tipo di prestazione) per la sostituzione del personale incaricato, sarà totalmente a carico della Ditta aggiudicataria.**

Tenuto conto della particolare tipologia del servizio e della necessità di garantire la continuità del servizio, è assolutamente necessario garantire la sostituzione **entro 24 ore** del personale assente a qualsiasi titolo e concordandolo con l'ufficio Servizi Sociali.

L'aggiudicatario deve coordinarsi preventivamente con l'Assistente Sociale del Comune per la conoscenza dell'utente e per la presentazione dell'operatore designato all'esecuzione del servizio. **La rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei destinatari del servizio (ammissioni e dimissioni), le modalità di intervento degli operatori, provvedere alla compilazione del prospetto degli interventi settimanali (Piani di**

lavoro), la programmazione, la vigilanza ed il controllo, sono di competenza del Servizio Sociale del Comune. L'orario dovrà essere flessibile per consentire all'Assistente Sociale una dinamica gestione del servizio in risposta ai bisogni dell'utenza. Pertanto, dovrà essere strutturato in modo tale da facilitare i nuovi accessi, sia in aggiunta a quelli in corso, che in sostituzione di quelli cessati. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la reperibilità del coordinatore, compresi i giorni festivi e prefestivi, per la risoluzione di qualsiasi problema o esigenza che si dovessero manifestare nell'esecuzione del servizio. Il fornitore non può modificare di propria iniziativa il piano di assistenza; le eventuali proposte di modifica/sospensione devono essere valutate e concordate con il Servizio Sociale al quale devono essere prontamente ricondotte tutte le eventuali evenienze/problemi (es. ricoveri ospedalieri, rifiuto delle prestazioni, difficoltà nella relazione tra operatore e utente, ecc.) che insorgano nell'esecuzione del servizio o in ordine alla realizzazione del piano di assistenza. E' indispensabile assicurare nel tempo un rapporto personalizzato operatore-utente. Il ricorso alla rotazione degli operatori deve comunque limitarsi alle sostituzioni per assenze temporanee o per cessazione dal servizio. Di norma le assenze dell'operatore devono essere comunicate in anticipo al Servizio sociale comunale e all'utente, anche mediante il prestatore di assistenza e la sua sostituzione deve essere assicurata tempestivamente, in modo da non determinare interruzioni, sospensioni o ritardi nell'esecuzione degli interventi. Le prestazioni di assistenza domiciliare effettuate a favore di ogni singolo utente, così come la loro durata, dovranno essere rendicontate dall'operatore in apposita scheda. Tale scheda, firmata dall'operatore e dall'utente, dovrà essere restituita mensilmente al Servizio Sociale comunale per le opportune verifiche e per la contabilizzazione dei servizi agli utenti.

Art. 6 OFFERTA

Le Cooperative partecipanti dovranno presentare un'offerta economica, contenente l'indicazione del **ribasso percentuale offerto sul costo orario per l'esecuzione del servizio (IVA esclusa)** e un'offerta tecnica.

Nulla è dovuto per l'attività del coordinatore/referente individuato dalla Cooperativa.

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti del personale, (compresi i presidi in dotazione allo stesso quali mascherine, guanti, vestiario, ecc.), delle spese generali, di sicurezza, dei trasporti, dei costi di programmazione, coordinamento e

verifica periodica del servizio **nonché della fornitura di un telefono di servizio** per ogni operatore per comunicare con gli utenti se necessario.

Sono a carico della Cooperativa i costi per l'affiancamento e l'istruzione di nuovo personale in caso di inserimento di un nuovo operatore, anche per sostituzione di un precedente operatore.

Ogni onere per la gestione del servizio che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato, è a carico della Cooperativa affidataria del servizio.

Le modalità di redazione e di presentazione dell'offerta sono stabilite nel bando di gara.

Art.7

ELEMENTI ORGANIZZATIVI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

La Cooperativa aggiudicataria espletterà le prestazioni sopra descritte tramite personale qualificato, in possesso delle necessarie qualifiche professionali e di idonea esperienza come di seguito previsto:

personale ASA secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Lombardia
personale OSS secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Lombardia

La cooperativa aggiudicataria sarà tenuta ad assicurare la partecipazione del proprio personale impiegato nel servizio ad attività di formazione, nella misura minima di n. 4 ore di formazione annue.

Tale formazione dovrà avere ad oggetto tematiche inerenti l'attività di lavoro rivolta a soggetti aventi le caratteristiche di multi problematicità.

La Cooperativa è tenuta a comunicare formalmente al Comune di Sirmione le date di svolgimento della predetta attività formativa, nonché a fornire puntuali indicazioni rispetto ai contenuti della stessa.

Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e rispettoso della dignità delle persone assistite. Sarà inoltre tenuto ad informare il Responsabile/Coordinatore del Servizio di tutti i fatti riscontrati nello svolgimento del servizio che possano pregiudicare la sicurezza di beni o persone o l'immagine esterna dell'Amministrazione Comunale (proteste, lamentele, rilievi del pubblico, incidenti occorsi, situazioni di disagio, ecc.).

La Cooperativa aggiudicataria si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro il mese successivo l'avvio del servizio, l'elenco del personale operante con l'indicazione della relativa qualifica. Ogni variazione di detto elenco dovrà essere comunicata all'Amministrazione entro sette giorni.

L'affidatario dovrà provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del servizio e di ogni altro materiale di cui lo stesso indicherà la necessità.

Il personale dovrà inoltre essere munito da parte della Cooperativa di pass di riconoscimento (che dovrà essere appuntato sugli indumenti in maniera visibile), contenente nome, cognome, fotografia e Cooperativa di appartenenza dell'operatore.

Il personale impiegato deve godere della massima fiducia e garantire la massima riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio.

La Cooperativa si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

La Cooperativa appaltatrice garantisce la sostituzione nelle 24 ore del personale, per qualunque ragione assente, con personale di pari qualificazione professionale.

La Cooperativa appaltatrice dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che abbia commesso gravi negligenze o che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione Comunale, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego, nonché di quella sanitaria secondo la normativa vigente.

La Cooperativa si impegna inoltre ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i controlli sanitari mirati a evitare i rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto della presente scheda tecnica.

E' fatto divieto assoluto al personale della Cooperativa di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

Al fine di garantire la continuità almeno parziale nell'erogazione dei servizi, la Cooperativa subentrante, si impegna ad accogliere il personale dipendente della Cooperativa uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il personale.

- ✓ **CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE** Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel documento relativo al personale uscente che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Art. 8

OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA APPALTATRICE VERSO IL PERSONALE

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Ente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Cooperativa aggiudicataria.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa appaltatrice, sia nei confronti del committente, che nei confronti di terzi.

L'appaltatore dovrà osservare, nei confronti dei dipendenti e/o soci, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi o da altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. I suddetti obblighi vincolano la Cooperativa indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

La Cooperativa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e a rispettare i relativi accordi

nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci. E' vietata in ogni caso e per qualsiasi operatore impiegato, l'applicazione di regolamenti o di altre norme interne che stabiliscano condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Contratto Collettivo.

La Cooperativa fornirà, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento della retribuzione nel rispetto della norma, dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nei servizi appaltati. La Cooperativa si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori dell'Amministrazione Comunale sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a:

- comunicare il nominativo di un Coordinatore del Servizio, in possesso di Laurea in Servizio sociale o equipollenti o del diploma di scuola media superiore e di una significativa esperienza di almeno un anno nella gestione e nel coordinamento di Servizi di Assistenza Domiciliare, quale interlocutore unico con l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Sirmione, responsabile per ogni problema relativo al servizio;
- inviare a questo Ente l'elenco del personale operante con specificate le relative qualifiche (ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro sette giorni); –
- garantire la funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi e la reperibilità del coordinatore del servizio per i propri operatori;
- concordare gli interventi con l'Assistente Sociale del Comune;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali ogni significativa anomalia circa lo svolgimento del servizio;
- garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché di quelli che, a giudizio del Comune, dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio, in modo da garantire sempre la completa copertura dello stesso. A tal fine, si richiede l'individuazione di un operatore supplementare che all'occorrenza possa sostituire l'operatore assente, senza cambiamenti negli orari degli utenti del servizio.
- assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore per ogni utente, laddove possibile ed opportuno, limitando il più possibile il "turn-over"; – attenersi all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela del lavoro per quanto riguarda il personale incaricato, a svolgere l'attività di assistenza domiciliare e ad applicare nei confronti del personale condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata dell'appalto;
- garantire l'osservanza del decreto legislativo n. 196/2003 indicando il responsabile della privacy e dotando gli operatori di apposito pass di riconoscimento, appuntato in maniera visibile. Il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere la massima



riservatezza e segretezza riguardo i casi seguiti e le informazioni assunte a domicilio dagli utenti del servizio o loro familiari;

- garantire il rispetto delle vigenti normative in ambito sicurezza ex-legge n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni e predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire che: o siano individuate le figure previste dal D.lgs. 81/2008; o tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato; o il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici ove previsti.
- Attenersi all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
- trasmettere una copia della polizza assicurativa prima della stipula del contratto.

Art. 9

SCIOPERI DEL PERSONALE

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, la Cooperativa appaltatrice è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione Comunale addetto a servizi analoghi.

Nulla è dovuto alla Cooperativa per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 10

CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI

La Cooperativa assegnataria si impegna ad assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore presso gli utenti segnalati dall'Amministrazione Comunale.

Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori a 2/5 delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto.

In presenza di situazioni particolarmente gravi e di assoluto bisogno il Comune potrà chiedere prestazioni di servizio anche in orario festivo. Ogni richiesta particolare verrà di volta in volta concordata nel piano mensile di servizio.

Data la particolarità del servizio e l'articolazione dei bisogni dell'utenza, la Cooperativa si impegna a mantenere idonea flessibilità nello svolgimento del servizio non essendo necessariamente prevedibile o richiedibile un numero pari o uniforme di ore sia mensilmente che settimanalmente.

Art. 11

CONTROLLI E VERIFICHE

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- All'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;
- Al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della Cooperativa assegnataria.

Quanto sopra potrà essere effettuato anche mediante ispezioni, check list, questionari, sondaggi o altro, senza che la Cooperativa aggiudicataria possa eccepire alcunché e prevedendo fin d'ora che la stessa si renda invece disponibile a dare la massima collaborazione per il buon fine dei controlli.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto, dopo aver accertato ripetute e persistenti violazioni alle norme e alle disposizioni prescrittive del presente capitolato.

La Cooperativa si impegna a trasmettere all'Ente con una periodicità di mesi sei, una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione della efficacia degli interventi e dei risultati conseguiti.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando i corrispettivi pattuiti, saranno concordati tra i due contraenti.

Art. 12

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione Comunale. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale che può esprimersi a sua discrezione: in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Per quanto riguarda i subappalti, è fatto esplicito divieto di subappaltare tutti i servizi oggetto del presente affidamento.

Quanto sopra è esteso alle imprese controllate e collegate di cui all'art. 2359 C.C. ovvero aderenti allo stesso raggruppamento e non precedentemente indicate in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 13

RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIA E GARANZIE

L'Impresa Aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando la Stazione Appaltante ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto presentato in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. L'aggiudicataria è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi nell'esecuzione del servizio prestato, esonerando la Stazione Appaltante da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale. La polizza assicurativa deve contemplare nel novero dei terzi gli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché la Stazione Appaltante; inoltre deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti di chicchessia, compresa la Stazione Appaltante. L'Impresa Aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. A tal fine L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile e della legge n.190/1985 contrae specifica Assicurativa valida per tutta la durata dell'appalto a copertura della responsabilità civile verso terzi

- connessa allo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, compresi i rischi per danneggiamenti provocati da incuria, negligenza imperizia o imprudenza agli impianti, alle attrezzature e agli immobili.

La predetta polizza dovrà avere massimali di importo non inferiore quelli di seguito indicati:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 1.000.000,00 unico per sinistro;
- R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 1.000.000,00 per sinistro.

L'impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso, laddove la qualifica professionale lo richieda, di specifica polizza professionale di tutela legale (stragiudiziale e giudiziale) del personale sociale e psicologico. Tale polizza dovrà essere stipulata nei confronti del personale dipendente o libero professionista operante e a copertura delle spese del legale liberamente scelto dall'assicurato (anche prevedendo l'adesione da parte di quest'ultimo mediante il pagamento del premio a suo carico dove previsto), spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e/o nominati dal giudice, spese di transazione e di soccombenza, tra gli altri nei casi di difesa personale per delitti colposi e contravvenzioni, difesa penale per delitti dolosi nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.); recupero danni; opposizione a richieste di risarcimento danni (ad integrazione copertura RC); violazioni/inosservanze alla Legge 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'esistenza di tale polizza non libera l'Impresa Aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. La suddetta polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dall'Appaltatore all'Ente Appaltante prima della stipula dei contratti. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte ai Comuni, alle relative scadenze. Sono destinatari dell'assicurazione infortuni gli utenti di tutti i servizi oggetto dell'appalto per ogni luogo in cui si svolgono le attività previste dagli allegati al capitolato e dalle proposte progetto presentate dall'appaltatore. Tutti i danni subiti dagli utenti dei servizi oggetto dell'appalto, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla compagnia assicuratrice dell'appaltatore a causa a) della non operatività della copertura assicurativa, b) dell'applicazione dell'eventuale franchigia o di particolari scoperti, c) di qualsiasi altro motivo imputabile alla qualità delle garanzie pattuite dall'appaltatore con la compagnia assicuratrice, sono da ascrivere all'appaltatore. La Stazione Appaltante sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'appaltatore, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere precisazioni, chiarimenti ed integrazioni alle polizze esibite dall'appaltatore. L'esibizione e deposito delle polizze assicurative con le caratteristiche minime richieste è condizione indispensabile per la sottoscrizione del contratto. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Art. 14

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO - DICHIARAZIONI INIZIALI E SUCCESSIVE

L'impresa aggiudicataria avrà 30 giorni di tempo, dalla comunicazione di aggiudicazione, per compiere i seguenti adempimenti:

- produrre apposita scrittura privata autenticata da un notaio da cui risulti l'eventuale raggruppamento di imprese;

- consegnare copia conforme all'originale della polizza assicurativa per la copertura di danni a cose o persone avente validità per tutto il periodo contrattuale.

La Cooperativa aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, dovrà far pervenire al Settore Servizi Sociali:

1. l'elenco delle posizioni assicurative obbligatorie e delle eventuali polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti;
2. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

Qualora richiesto esplicitamente, l'affidatario si impegna a trasmettere al Settore Servizi Sociali del Comune di Sirmione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la risoluzione del contratto.

La ditta dovrà comunicare al Settore Servizi Sociali **entro e non oltre tre giorni** e per iscritto ogni eventuale variazione successiva, anche momentanea, di quanto ai precedenti punti 1 e 2.

La Cooperativa, prima di sottoscrivere il contratto con l'Amministrazione Comunale, dovrà:

- ✓ versare l'importo di tutte le spese contrattuali, che sono a carico della Cooperativa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune;
- ✓ comunicare il domicilio fiscale
- ✓ comunicare il recapito operativo;
- ✓ costituire la cauzione definitiva (in sostituzione o ad integrazione della cauzione provvisoria che, nella misura del 2% dell'importo a base d'asta, dovrà accompagnare l'istanza di partecipazione alla gara);

La cauzione potrà essere costituita o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a favore del Comune di Sirmione.

Sia la fidejussione bancaria che la polizza assicurativa devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 15 **PENALITA'**

L'aggiudicatario nell'esecuzione del progetto previsto dal presente capitolato ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Sirmione. Ove non attenda a tutti gli obblighi e disposizioni previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede di offerta, la ditta è tenuta al pagamento delle seguenti penalità: € 250,00 per infrazioni nello svolgimento del servizio segnalate e attestate dall'utenza; € 250,00 in caso di mancata comunicazione di assenza giornaliera del personale; € 300,00 in caso di mancata sostituzione dell'operatore per ogni giorno di assenza; € 250,00 per ogni giorno in cui si

verifichi l'inosservanza totale o parziale degli orari di servizio che ne pregiudichino il corretto svolgimento; € 250,00 per ogni giorno di irreperibilità continuativa del coordinatore dell'appalto; da € 250,00 a € 1.500,00 per mancato rispetto dei contenuti e delle condizioni essenziali per la buona esecuzione del servizio, previste da Capitolato Speciale d'Appalto; € 500,00 per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti assistiti da parte degli operatori; € 500,00 per ogni giorno di mancata esecuzione, sospensione ovvero impossibilità a espletare uno solo dei servizi oggetto d'appalto. Qualora nel corso dell'anno si verificano tre o più interruzioni, è facoltà del Comune avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 C.C. della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio; € 500,00 per personale inadeguato e/o con qualifica degli operatori non corrispondente a quella prevista dal presente Capitolato. Per ogni recidiva si prevede il raddoppio

della penalità. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Decorso tale termine l'amministrazione emette atto di accertamento pari all'importo della penalità determinata. Per ottenere il pagamento delle suddette penalità il Comune di Sirmione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'aggiudicatario.

Le contestazioni in merito a quanto sopra verranno formulate dall'Ufficio competente per iscritto a mezzo raccomandata A/R e, sempre per iscritto, l'Affidatario potrà produrre le proprie contro-deduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni.

Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa penale.

Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa nel mese nel quale è assunto il provvedimento di infrazione dall'Affidatario.

Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori.

Nel caso l'appaltatore richieda la risoluzione del contratto sarà facoltà del Comune incamerare l'intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla cauzione definitiva prestata per la stipula del contratto d'appalto.

ART. 16 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempimenti imputabili all'impresa aggiudicataria ai sensi dei precedenti articoli, e così sommariamente riassumibili:

- difformità della gestione rispetto a quanto indicato nel presente capitolato;
- contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte dell'impresa appaltatrice o del personale adibito al servizio;
- gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione del servizio o frode dell'impresa;
- violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano comportato la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- superamento di n.3 penali;
- arbitrario abbandono da parte dell'Impresa dei servizi oggetto dell'appalto;



– perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività inerenti i servizi di cui al presente capitolato speciale d’appalto;
– ostacolo o impedimento alla vigilanza sul corretto svolgimento del servizio;
– fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico dell’Impresa aggiudicataria. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse in qualunque momento e qualora vengano meno le motivazioni che hanno determinato l’indizione della gara. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell’affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. All’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’impresa aggiudicataria, la Stazione Appaltante incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.

Art. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento della Cooperativa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

Art. 18

STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del relativo contratto potrà avvenire anche in data successiva all’avvio del servizio in oggetto.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico della Cooperativa assegnataria (spese di bollo, di registro, diritti di segreteria, tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio), senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, dovesse risultare che la Cooperativa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti richiesti e dalla stessa dichiarati per l’affidamento dell’appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.

La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dell’aggiudicazione del servizio. In tal caso l’Amministrazione potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 19

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI

Il prezzo applicato per il servizio dovrà essere unico e comprensivo degli oneri riflessi, di assicurazione, vestiario, di sicurezza ecc.; è esclusa solo l’IVA in misura di legge.

Il prezzo orario proposto si intende fisso ed invariabile per la durata del contratto

La Cooperativa deve emettere fattura mensile sulla base delle ore di servizio prestate, riportante gli estremi richiesti nella comunicazione di assegnazione che verrà trasmessa prima dell’inizio del servizio, compreso il C.I.G. – Codice Identificativo Gara. Al riguardo la Cooperativa appaltatrice dovrà obbligatoriamente allegare a ciascuna fattura prospetto riepilogativo delle ore effettuate da ciascun operatore.

Si precisa che l'importo orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Servizio referente dell'Amministrazione Comunale.

I pagamenti dovuti per la regolare esecuzione del servizio avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'aggiudicatario dovrà accendere presso una banca o presso Poste Italiane S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture, accompagnate da atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio, che attesterà con lo stesso la regolarità nella fornitura delle prestazioni. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare delle fatture presentate; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti.

I pagamenti si intendono senza spese per l'amministrazione e pertanto le commissioni bancarie di bonifico sono a carico del creditore.

Art. 20

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta Aggiudicataria è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Europeo 2016/679 (Codici in materia di protezione dei dati personali) ogni volta che si trovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o riguardanti gli utenti residenti o domiciliati. In particolare, il Comune di Sirmione, titolare del trattamento dei dati

personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa ad ogni effetto di legge la Ditta Aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio. La Ditta Aggiudicataria sarà conseguentemente obbligata ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti in materia di privacy e sicurezza a carico del responsabile del trattamento, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza e il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati. L'Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune di Sirmione, in particolare:

- ✓ dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- ✓ non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare;
- ✓ non potrà comunicare a terzi, salvo eccezioni che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare, né diffondere dati in suo possesso;
- ✓ dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- ✓ sarà tenuta a procedere, con atto scritto, alla nomina del collaboratore in qualità di incaricato del trattamento dei dati, specificando l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati;
- ✓ l'Aggiudicataria avrà cura di trasmettere al Comune una copia di tale elenco, unitamente a tutte le variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Si precisa che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli



interessati in violazione delle norme sopra indicate. Rispetto alla delicata materia del trattamento dei dati qualitativi e quantitativi inerenti le prestazioni del presente appalto, trovano riferimento anche le misure e le prescrizioni previste il regolamento (UE) sulla protezione dei dati (n. 2016/679)

Art. 21

CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Brescia.

Art. 22

RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Marta Destro